

D.M. 20 luglio 1994, n. 550

Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne.

(pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 1994, n. 225)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, 26 aprile 1986, n. 193 e 5 maggio 1989, n. 171, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1955 contenente norme per l'esercizio del servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato con motoscafi ed imbarcazioni a motore nelle vie d'acqua interne;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1986 concernente l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 1740, che ha prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1991;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1992 che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1992;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1993, n. 1896, che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1993;

Considerato che da parte dei competenti organi della Comunità europea non è ancora stata messa a punto una normativa comune per la disciplina del settore;

Ritenuta l'opportunità di non concedere una ulteriore proroga del decreto ministeriale 18 settembre 1986;

Considerata la necessità di uniformare con gli opportuni adattamenti la disciplina dello sci nautico in acque interne a quella vigente sulle acque marittime;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n. 322 del 19 luglio 1994);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. La pratica dello sci nautico in acque interne è consentita nelle ore diurne e con tempo favorevole nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) i conduttori di natanti ed imbarcazioni muniti di motori entro bordo o fuoribordo devono essere in possesso della prescritta abilitazione;
- b) il conduttore del mezzo nautico che effettua il traino deve essere assistito da persona esperta del nuoto incaricata di servire il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico;
- c) i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'organo tecnico competente ai sensi del vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
- d) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
- e) nelle zone prospicienti la riva è vietata la pratica dello sci nautico entro la fascia di 300 metri. La

partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, entro appositi corridoi di lancio segnalati da parte delle competenti autorità locali;

- f) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;
- g) è fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore di percorrere o intersecare in velocità la scia di una imbarcazione, che traina sciatori, a distanza inferiore ai 50 metri;
- h) nelle zone antistanti le spiagge, ove non esistono spazi riservati o corridoi di lancio, la partenza ed il rientro delle imbarcazioni addette al traino deve avvenire perpendicolarmente alla terra ferma o con il motore al minimo. Nelle zone antistanti le spiagge in concessione, il concessionario dovrà individuare ed approntare un corridoio di lancio. In ogni caso la velocità non deve essere superiore alle tre miglia orarie nel primo tratto di 200 metri e devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare incidenti nelle zone frequentate;
- i) i mezzi nautici utilizzati per il traino di sciatori dovranno essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore, nonché di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ogni sciatore trainato;
- l) non è consentito il traino di più di due sciatori contemporaneamente.

Art. 2

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
- c) da società sportive, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici.

Art. 3

1. Le società sportive, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendano realizzare corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature fisse per lo slalom chiederanno preventivamente concessione da parte della autorità regionale competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Tali impianti non possono essere situati lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio pubblico di linea e non di linea.

3. Gli impianti di cui sopra devono essere opportunamente segnalati anche nelle ore notturne.

Art. 4

1. I motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere condotti da persona munita di patente ed avere a bordo un assistente munito di brevetto di marinaio e bagnino di salvataggio, rilasciato dalla Società di salvamento nazionale.

Art. 5

1. In occasione di allenamenti collegiali organizzati da circoli sportivi riconosciuti dalla Federazione italiana sci nautico e nel corso di manifestazioni promosse da detti circoli o direttamente dalla

Federazione o da associazioni sportive affiliate, si applicano le norme di cui all'art. 14 della legge n. 50/1971, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Federazione può stabilire misure particolari di sicurezza preventivamente concertate con le autorità locali, eventualmente in deroga a quelle contenute nel presente decreto, ove ritenute incompatibili con lo svolgimento di particolari attività agonistiche.

3. I mezzi utilizzati devono essere muniti di assicurazione che copre eventuali danni ai partecipanti ed ai terzi.

Art. 6

1. L'esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque interne può essere effettuato esclusivamente con imbarcazioni da diporto debitamente autorizzate dalla regione. L'autorizzazione ha carattere soggettivo e viene rilasciata in seguito a domanda nella quale il richiedente deve indicare:

- a) le proprie generalità e domicilio;
- b) la località nella quale viene effettuato il servizio;
- c) gli elementi di individuazione dei mezzi utilizzati e l'indicazione dei rispettivi proprietari;
- d) il nominativo dei conduttori e le abilitazioni in loro possesso;
- e) gli estremi della polizza assicurativa che deve coprire lo sciatore, le persone a bordo e la responsabilità civile verso terzi.

2. L'autorizzazione deve essere annotata nella licenza di navigazione delle imbarcazioni.

Art. 7

1. Il servizio di traino di sciatori nautici in conto terzi è gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione che può utilizzare personale dipendente.

2. Le tariffe sono approvate dalle autorità locali competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentita la Federazione italiana sci nautico.

Art. 8

1. Il decreto ministeriale 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 1986, è abrogato.